

## CONVEGNI

---

### MAURO RONCO

#### **Il reato come rischio sociale<sup>1</sup>**

1. Nella cronaca giudiziaria delle ultime settimane è apparsa la notizia che la Procura della Repubblica di Torino ha iscritto nel Registro degli Indagati contro ignoti la *notitia criminis* per il titolo di omicidio colposo concernente il decesso di una serie di persone a cagione di una forma di epatite, acquisendo le cartelle cliniche relative al decesso di tali persone. La condotta ipotizzata come delittuosa starebbe nella mancata somministrazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale di un farmaco che, secondo alcune prospettazioni scientifiche, sarebbe indicato per la cura di tale forma di epatite. L'Autorità inquirente si ripromette, invero, di accertare le cause del decesso dei malati di epatite; di accertare l'idoneità del farmaco a curare la patologia; di accertare il nesso di imputazione oggettiva tra la mancata somministrazione di tale farmaco e i decessi; di accertare le ragioni dell'impossibilità del Servizio Sanitario Nazionale di farsi carico dell'acquisto di tale farmaco di avanguardia; di accertare le cause in forza delle quali le Autorità amministrative per il farmaco non lo hanno introdotto nei protocolli relativi alla cura della patologia; di accertare le cause della insostenibilità economica dell'accesso al farmaco (da notizie acquisite sul piano giornalistico sembrerebbe che il prezzo di acquisto del farmaco necessario per un ciclo di cure ammonti a una cifra superiore ai 60.000,00 Euro).

La complessità delle problematiche sottese all'iscrizione nel Registro degli Indagati di tale *notitia criminis* rivela, tra le altre, due circostanze di estremo rilievo: la prima, relativa alla dilatazione delle competenze che l'Autorità inquirente si attribuisce nel controllo di legalità, sostituendosi *in toto* all'Autorità amministrativa e alle varie istanze del potere esecutivo, sia a livello locale che nazionale; la seconda, relativa alla trasformazione del concetto di reato, che implica il passaggio dall'imputazione di un fatto determinato all'attribuzione di responsabilità per l'inappropriata gestione del rischio sanitario della popolazione italiana.

---

<sup>1</sup> Intervento del prof. Mauro Ronco al Convegno di Studi svoltosi a Padova il 26 giugno 2015, a venticinque anni dalla pubblicazione dell'opera di Filippo Sgubbi "*Il reato come rischio sociale*".

2. La trasformazione del reato segue di pari passo la «mutazione genetica» che sarebbe intervenuta nel passaggio dalla società industriale moderna alla società contemporanea, in cui i rischi non costituiscono più, come in passato, effetti collaterali esterni del processo produttivo, bensì sono interni e intrinseci al funzionamento dei vari settori sociali, non soltanto strettamente produttivi, ma anche afferenti alla gestione complessiva della *governance* sociale. Ciò dovrebbe importare il passaggio, nella gestione complessiva del rischio, dalle istituzioni politiche tradizionali alle istanze giurisdizionali, che intendono esercitare il controllo *lato sensu* politico della società. Soggetto decisivo del nuovo diritto penale non è più il legislatore «sovrano», bensì il giudice «globale». Fonte del diritto non è più la legge, chiamata a definire staticamente le soglie e i limiti relativi allo svolgimento delle attività pericolose, bensì la giurisdizione, ipoteticamente capace di farsi interprete autentica della dinamica mutevole e crescente degli effetti rischiosi della gestione sociale del rischio.

In questo quadro il paradigma della colpa personale perde razionalità e deve lasciarsi sostituire da una nuova forma di ascrivibilità globale del rischio; a fronte della quale i margini della decisione individuale non esistono quasi più.

Al rovesciamento del paradigma etico e giuridico si accompagna il rovesciamento del paradigma epistemologico. L'accertamento di precise concatenazioni causali, richiesto insistentemente dagli scienziati e dai giuristi «conservatori», viene considerato come un pretesto per massimizzare il disconoscimento e minimizzare il riconoscimento dell'inquinamento e delle malattie della civiltà moderna indotti dall'industria e dallo stress dell'esistenza contemporanea. "Con il candore della scienza "pura", gli studiosi del rischio difendono la "nobile arte della prova per nessi causali" e bloccano le proteste dei cittadini soffocandole sul nascere per "mancanza" di dimostrazione causale. In apparenza fanno risparmiare il costo dell'industria e coprono le spalle ai politici; in realtà contribuiscono a tenere aperte le strade di una minaccia generale per la vita"<sup>2</sup>. A questa stregua il rispetto del principio di causalità, invocato dagli scienziati e dai giuristi, come garanzia vuoi della razionalità scientifica vuoi della libertà dei cittadini, appare come un artificio usato per mascherare o sminuire la responsabilità dell'assetto di potere della società. Le perplessità in ordine alla mancanza di prova della causa varrebbero come alibi per salvaguardare il sistema tecnologico e paralizzare le richieste sociali di sicurezza.

---

<sup>2</sup> BECK, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt a. M., 1986, tr. it. *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 2008, 83.

Questo processo, che è stato innescato dalla sociologia catastrofista di Ulrich Beck<sup>3</sup> e dei suoi innumerevoli seguaci ed è stato razionalizzato dalla filosofia responsabilitaria di Hans Jonas<sup>4</sup>, minaccia di approdare a una sorta di utopia securitaria di cui l'ordinamento giuridico, attraverso il giudice, *legibus solutus*, proattivo per la salute della collettività, dovrebbe farsi garante. Lo Stato dovrebbe diventare, superando la dialettica tra Stato di diritto e Stato sociale, il garante dell'incolumità personale e collettiva, con l'affidamento al corpo illuminato dei giudici della gestione dei rischi mediante gli strumenti della colpevolizzazione securitaria e della pena, ritenuti i più idonei ad alleviare l'incertezza collettiva e a esorcizzare la paura.

Al rischio oggettivo si è poi affiancato in sociologia un approccio soggettivo, che attribuisce rilievo centrale alle sensazioni e alle impressioni di rischio che, indotte dalla cultura, sono dilatate dalla comunicazione di massa, traducendo in veri e propri rischi la miriade di fenomeni complessi che la sensibilità culturale del momento non riesce completamente a governare secondo canoni di razionalità cognitiva.

Michel Foucault si è fatto per primo interprete della dilatazione in senso soggettivo del concetto di rischio, ritenendo impossibile circoscriverlo oggettivamente e pervenendo ad affermare che ogni manufatto o situazione può rappresentarlo<sup>5</sup>. Nulla sarebbe un rischio in se stesso, ma tutto costituisce un rischio a seconda del modo in cui la psicologia sociale analizza la situazione e considera la possibilità di eventi pregiudizievoli<sup>6</sup>.

Il rischio viene così a rappresentare un fattore importante attraverso cui si costituisce la soggettività nella postmodernità. Ogni cosa, ogni situazione, ogni persona costituisce un rischio per gli altri. La prevenzione del rischio implica di predisporre un progetto volto a sorvegliare le popolazioni, costringendole al rispetto delle prescrizioni e inserendole all'interno di una rete di strumenti e di tecniche del potere. Il nuovo concetto di rischio postula così una strategia di governo in vista del controllo e del monitoraggio della popolazione per la riduzione del rischio.

Il rischio è diventato una tecnologia morale. Più ancora, per ciò che qui interessa, il rischio è soprattutto diventato una tecnologia giuridica che fa leva sul

---

<sup>3</sup> Beck ha sviluppato e approfondito il suo pensiero in varie opere successive allo scritto del 1986, forse pervenendo al completamento della sua visione in ID., *Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit*, Frankfurt a. M., 2007, tr. it. *Conditio humana. Il rischio nell'età globale*, Roma-Bari, 2008.

<sup>4</sup> JONAS, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt a. M., 1979, tr. it. *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 2009.

<sup>5</sup> FOUCAULT, *La «governamentalità»*, in *Aut Aut*, 167-168, 1978, 12-29.

<sup>6</sup> *Ibidem*, 18.

concetto della responsabilità per stendere una rete protettiva nei confronti di ogni situazione produttrice di rischio. Ma, imboccata tale via inclinata, diventa arduo arrestare il veicolo tecnologico del diritto penale e fermarsi a un certo punto del percorso.

3. Alla trasformazione del concetto di rischio fa da contrappunto l'esplosione dell'idea contemporanea di responsabilità.

Gli studi filologici di Maria Antonietta Foddai hanno mostrato l'origine moderna dell'uso del sostantivo «responsabilità» e dell'aggettivo «responsabile» che si fanno largo a partire dalla seconda metà del '700, in chiave politica, in Inghilterra, per designare la possibilità di chiamare i Ministri del Re a rendere conto davanti al Parlamento degli atti compiuti in suo nome<sup>7</sup>. Nel dizionario della lingua italiana, pubblicato nel 1876, Tommaseo e Bellini notano che la voce «responsabile» è ormai entrata nell'uso delle persone colte, anche se essa è evitata "da coloro che fanno consistere la purezza del linguaggio nell'antico uso delle voci"<sup>8</sup>. Nella lingua tedesca il sostantivo *Verantwortlichkeit* appare molto più tardi che nei corrispondenti inglese, francese, italiano, soffocato dal termine tradizionale *Zurechnung*. R. McKeon dà conto che il vocabolo non compare nei più importanti dizionari filosofici in lingua tedesca alla fine dell'800, ma soltanto nell'edizione del 1904 del *Wörterbuch der philosophischen Begriffe und Ausdrücke*<sup>9</sup>. In ambito germanico l'emersione del concetto rappresentato dalla «responsabilità» è avvenuta con lo slittamento semantico della *Zurechnung* piuttosto che con l'uso di un termine nuovo.

Paul Ricœur focalizza l'emergere moderno del concetto di responsabilità nel suo sostituirsi al tradizionale concetto di imputazione e, poi, nel soppiantarli, per oscurare, da un lato, il profilo morale inerente all'antico concetto e, da un altro, per sottolineare, col nuovo termine, esigenze in larga parte diverse<sup>10</sup>. Nella ricostruzione di questo percorso può aiutare forse l'intuizione di Lévy Bruhl, in uno dei primi scritti, alla fine dell'800, dedicati espressamente all'idea di responsabilità, allorché osservava, nella polemica di fine ottocento tra

<sup>7</sup> FODDAI, *Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell'agire responsabile*, Torino, 2005, 1-33, che riprende le approfondite indagini di VON PROSCHWITZ, *Responsabilité: l'idée et le mot dans le débat politique du XVIIIe Siècle*, in *Acte du Xe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes*, Strasbourg, 1962, publié par STRAKA, KLINCHSIECK, Paris, 1965, tome I.

<sup>8</sup> TOMMASEO, BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, 1865-1879, vol. IV, I, v. *Risponsabile e Responsabile*, 381.

<sup>9</sup> MC KEON, *The Development and the Significance of the Concept of the Responsibility*, in *Revue internationale de Philosophie*, 1957, 1, 3-32.

<sup>10</sup> RICOEUR, *Le concept de responsabilité*, in *Esprit*, 1994, n. 11, 28-48 (ora in ID., *Il giusto*, Torino, 2005, 51-79).

deterministi e sostenitori del libero arbitrio, che uno sguardo più approfondito, propizio anche all'appianamento del contrasto, si sarebbe dovuto pragmaticamente gettare sull'idea di responsabilità: «*Si la philosophie n'eut pas été d'abord toute au mystère du libre arbitre, on aurait vu sans doute que le deux idées, quoique connexes, sont distinctes, et qu'il vaut la peine d'étudier pour elle-même la notion de responsabilité*»<sup>11</sup>.

La riflessione di Ricoeur dispiega ulteriormente il concetto di responsabilità, sottraendolo del tutto anche ai vincoli dell'eredità kantiana, per trasferirlo verso fondazioni diverse dall'obbligazione, intesa come costrizione morale o costrizione sociale interiorizzata. Il processo dovrebbe essere nel senso di un'ulteriore «laicizzazione», rispetto all'antico concetto di imputazione, le cui tracce sono rimaste impresse nella definizione che Kant formulò sia nella *Metafisica dei costumi* che nella *Dottrina del diritto*<sup>12</sup>. L'idea guida di Ricoeur nella delineazione dell'idea di responsabilità è che il recupero della filosofia dell'azione di Aristotele, con i suoi concetti della «scelta», della «deliberazione» dell'azione che è «nostra» in quanto "dipende da noi", allo stesso modo in cui i figli sono «loro» per i genitori<sup>13</sup>, con le metafore della padronanza e del possesso, è impossibile, giacché per i moderni sarebbe definitivamente spezzata: «la continuità fra causalità naturale e causalità libera»<sup>14</sup>. Scaturirebbe da questa perdita l'esigenza di riformulare il concetto giuridico e morale di responsabilità. Sul piano giuridico si tratterebbe di fondare una responsabilità sganciata dall'idea di colpa, come conseguenza della sparizione dell'idea di punizione, che Ricoeur concettualmente rifiuta come retaggio di una mentalità primitiva.

Ricoeur si avventura in un disegno ricco di interrogativi, ma anche di contraddizioni. Osserva al riguardo che: «Tutta la storia contemporanea di quello che viene chiamato il diritto della responsabilità, nel senso tecnico del termine, tende a far spazio all'idea di responsabilità senza colpa, sotto la pressione di concetti quali quelli di solidarietà, di sicurezza e di rischio, che tendono a occupare il posto dell'idea di colpa. Tutto accade come se la depenalizzazione della responsabilità civile dovesse anche implicare la sua completa decolpevolizzazione»<sup>15</sup>. Pervenuto a questo delicato tornante, Ricoeur si domanda, però, se questa operazione, di forgiare una responsabilità senza colpa, si possa at-

<sup>11</sup> LEVY-BRUHL, *L'idée de responsabilité*, Paris, 1886, cit. in MC KEON, *The Development and the Significance of the Concept of the Responsibility*, cit., 6.

<sup>12</sup> KANT, *Introduzione alla metafisica dei costumi*, IV, 227.

<sup>13</sup> ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, III, 5, 1112 a 30-34.

<sup>14</sup> RICOEUR, *op. cit.*, 65.

<sup>15</sup> *Ibidem*, 67.

tuare "fino in fondo", senza condurre alla "totale deresponsabilizzazione dell'azione"<sup>16</sup>. Vero che l'accento etico si sposterebbe dall'autore del danno alla vittima, che esige riparazione, con evidente beneficio etico. Infatti, sarebbe con questo spostamento messa in onore l'etica della solidarietà, certo più elevata dell'etica utilitaristica e securitaria. Ma gli effetti dell'evoluzione di una responsabilità senza colpa potrebbero essere perversi: "ogni incapacità acquisita, considerata come un danno subito, può innescare un diritto di riparazione in assenza di qualsiasi colpa provata"<sup>17</sup>. Ciò spingerebbe alla ricerca spasmodica del responsabile, persona fisica o giuridica, capace di indennizzare e di riparare. Lo stesso Ricœur, pur affascinato dall'idea di una responsabilità senza colpa, riconosce che la conclusione potrebbe essere paradossale: "in una società che non parla che di solidarietà, nella cura di rafforzare elettivamente una filosofia del rischio, la ricerca vendicativa del responsabile equivale a una ricolpevolizzazione degli autori identificati del danno"<sup>18</sup>.

4. Ma ciò non esaurirebbe la problematicità del cambiamento. Soltanto apparentemente, invero, affiorerebbe lo spiraglio per un'etica della solidarietà. L'idea della sicurezza dal rischio, motore della responsabilità, più che dalla solidarietà, è ispirata dal bisogno, tutto egoistico, dell'utilità e della tranquillità per sé stessi. Ricœur non sembra sfuggire alla serie di aporie inerenti all'«esplosione» della contemporanea idea di responsabilità. Invero, separata la responsabilità dalla decisione, anche l'azione è privata di una sua intrinseca moralità e giuridicità. L'etica consequenzialista post-moderna vuole, da un lato, privare (inseguendo una pretesa irrealistica, che erroneamente si autodefinisce «laica»), l'atto di qualsiasi oggettiva dimensione di valore o di disvalore; ma, da un altro lato, estende quasi illimitatamente la responsabilità di ciascuno per le conseguenze (anche non volute, ma previste e non prevedibili) dei suoi atti.

Affiora nuovamente il dilemma hegeliano non risolto nei §§ 115-118 dei *Lineamenti di Filosofia del diritto*<sup>19</sup>. La responsabilità si basa sulla volontà colpevole dell'autore per il fatto abbracciato dalla volontà o si estende a tutte le conseguenze anche non volute dell'atto? Per il diritto della volontà è congruo riconoscere come fatto imputabile soltanto ciò che l'azione si è rappresentata e ha voluto come fine. "Il fatto può venir imputato soltanto come responsabi-

---

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> *Ibidem*, 68.

<sup>18</sup> *Ibidem*, 69.

<sup>19</sup> HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin, 1820, tr. it. *Lineamenti di filosofia del diritto*, Roma-Bari, 1994, §§ 115-118, 101-103.

lità della volontà". Così suonano le parole finali del § 117<sup>20</sup>. Ma l'azione in pari tempo è data in preda alle potenze esteriori. Agire, secondo Hegel, è anche darsi in preda alla legge della necessità. Perciò, se l'azione ha cattive conseguenze in misura maggiore di quanto voluto, queste dovrebbero tornare a carico dell'agente (§ 118 nota)<sup>21</sup>. Il dilemma nasce dal carattere finito della volontà oggettiva, che Hegel non risolve sul piano della moralità soggettiva, bensì su quello della *Sittlichkeit*, cioè della morale sociale, e in definitiva del diritto dello Stato, che reca il retaggio delle credenze, dei costumi e delle istituzioni di un popolo.

La legge, in definitiva, nella filosofia del diritto di Hegel, come di Kant, costituisce il limite di ciò che può essere imputato al soggetto.

La legalità dell'epoca liberale ha costruito la cornice delle garanzie del cittadino borghese, che non poteva essere chiamato a rispondere al di là di quanto non fosse stato espressamente preveduto dalla legge e con le garanzie da questa stabilite. Le condotte sono individuate nella loro consistenza obiettiva di disvalore e le pene retribuiscono la colpevolezza di volontà dell'autore. Il disvalore del fatto è misurato dalla pena per esso prevista dalla legge. Si tratta del buon, antico diritto penale liberale (*gutes, altes liberales Strafrecht*) cui Hassemer nello scritto del 1992 ha proposto di ritornare<sup>22</sup>. La punibilità è delimitata sul piano soggettivo dalla colpevolezza di volontà. Le conseguenze non volute della condotta sono eventi concomitanti irrilevanti per il diritto penale. Nella società contemporanea del rischio non si può più parlare di valore o di disvalore della condotta. La laicizzazione impedisce di riconoscere un valore dato e fisso alle cose e alle azioni. L'etica consequenzialista ha eroso ogni considerazione sulla «natura» delle cose e sulla «natura» delle azioni. L'uomo e la donna si sono liberati o si stanno liberando dal legame con la natura. Questo processo di liberazione individualista ha però una faccia nascosta. Chi si è liberato dal vincolo della «natura» deve rispondere delle conseguenze delle sue azioni in relazione agli scopi di politica sociale che vengono ritenuti apprezzabili per la società. La ripenalizzazione dei comportamenti si sta prepotentemente diffondendo in tutto il mondo. La legislazione dell'Unione Europea si distingue in quest'opera di ripenalizzazione dell'universo delle relazioni sociali. Tutto viene compiuto in funzione della protezione della vittima. E siccome ciascuno di noi è una vittima potenziale dei rischi indotti dalle varie modalità della vita contemporanea, la ripenalizza-

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, 102.

<sup>21</sup> *Ibidem*, 102-103.

<sup>22</sup> HASSEMER, *Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts*, in *ZRP*, 1992, 383.

zione diventa onnipervadente. Si costruisce così una nuova *Sittlichkeit* una moralità collettiva che nulla ha a che fare con la moralità della condotta e con il suo disvalore intrinseco, ma che affonda le sue radici negli scopi securitari che la politica criminale intende perseguire. Ritornano così, in una prospettiva securitaria e di protezione delle vittime, delitti orientati secondo la *Sittlichkeit*, orientata secondo le intenzioni del potere mediatico e finanziario. Oggi si parla ancora con stupore di costruire come reato lo «spreco di cibo». Ma non sorprende più nessuno che possano essere puniti non soltanto coloro che favoriscono la prostituzione, ma anche, come indiretti favoreggiatori della stessa, coloro che accedono a prestazioni prostitute. L'autoriciclaggio sta diventando un delitto in quasi tutti i paesi dell'Occidente. E' evidente come, per la protezione dal rischio finanziario, ogni transazione economica è potenzialmente sospetta in relazione al possibile inquinamento della fonte di pagamento. Attraverso l'istituto della posizione di garanzia, nata nel 1938 in ambiente nazionalsocialista nello scritto *Die Problematik der Begehung durch Unterlassung*<sup>23</sup>, ciascuno diventa responsabile della sicurezza degli altri in modo pressoché indeterminato, con una confusione tra il diritto e la *Sittlichkeit*, che avrebbe fatto orrore a un giurista di trenta anni addietro e con la messa in disparte del principio fondamentale di autoreponsabilità. Per scongiurare il rischio della discriminazione sociale, si stanno affermando i delitti che puniscono i comportamenti discriminatori, con offesa al principio della libera manifestazione del pensiero.

Con la scomparsa del reato come fatto tende a scomparire anche l'imputazione del fatto. Il fatto, invero, per la sua consistenza oggettiva, può essere riferito all'autore come a sua causa; e di questo fatto oggettivo è possibile predicare il carattere doloso o colposo. Ma se il concetto di fatto è scardinato dal concetto di rischio è più difficile l'individuazione dell'autore e la responsabilità tende ad essere attribuita *ab externo*, come responsabilità a quel centro di imputazione che più convenientemente sembra adeguato a corrispondere agli scopi sociali di punizione.

Osserva Jonas che la nuova etica, una volta soppiantata l'etica tradizionale, quella, appunto, imperniata sul valore o disvalore intrinseco di ciascun atto, si riferirebbe a "prassi collettive", che sfuggono alle categorie obsolete di "atto umano" e "atto individuale". La tecnica moderna ha introdotto azioni, oggetti e conseguenze di dimensioni così nuove che l'ambito dell'etica tradizionale non è in grado di abbracciarle. La sfera individuale è oscurata dal crescere dell'agire collettivo, in cui l'attore, l'azione e l'effetto non sono più gli stessi.

---

<sup>23</sup> J. NAGLER, *Die Problematik der Begehung durch Unterlassung*, in *Der Gerichtssaal*, 111, 1938, 1.

Da qui l'interrogativo in ordine al soggetto cui ascrivere un determinato fatto. Il valore o il disvalore dell'azione nascerebbero dalla dimensione collettiva che collega il singolo alle conseguenze globali dell'azione compiuta. Onde per Jonas sarebbe "il futuro indefinito, molto più che non lo spazio contemporaneo dell'azione a costituire l'orizzonte rilevante della responsabilità"<sup>24</sup>.

Il nuovo orizzonte del reato come rischio sociale è definito dalla responsabilità onnipervasiva che si struttura per iniziativa giudiziaria e che viene selezionata in modo funzionale alla soppressione irrealistica del rischio. L'utopia securitaria si coniuga con l'utopia punitiva. L'effetto sinergico delle due utopie fa deflagrare il diritto penale, sopraffatto dal fantasma del sospetto. Tutti sono sospettabili perché tutti sono ugualmente fonte di rischio per gli altri. E ogni sospettabile merita di essere punito per esorcizzare la paura che le ideologie catastrofiste imprimono nell'immaginario collettivo.

E' possibile in questo quadro riguadagnare l'idea del reato come fatto colpevole previsto dalla legge soltanto come *extrema ratio* e accertato secondo le regole del giusto processo, ove l'accusato è assistito realmente dalla presunzione di non colpevolezza?

Credo che ciò sia molto difficile nelle condizioni in cui versa attualmente la cultura giuridica.

Mi limito a suggerire, allo scopo di fare un piccolo passo sulla via della riconquista della salute: sarebbe tempo di smettere di guardarci l'un l'altro soltanto come fonte di rischio e di sforzarci, invece, di scorgere negli altri quella scintilla di buono e di giusto che non ce li faccia immediatamente giudicare come nemici.

---

<sup>24</sup> H. JONAS, *Il principio responsabilità*, op. cit., 14.